

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI

L'anno 2025, il giorno 18 Dicembre, in Milano, presso la sede sociale di via Monte Rosa 21 ,
si riunisce l'Assemblea straordinaria dell'associazione "Fondo Malerba per la Fotografia",
con la presenza della totalità dei soci fondatori:

- Alessandro Malerba, Presidente
- Giovanni Malerba, Tesoriere
- Cristina Proserpio, Segretario
- Licia Ida Micolitti, Socia fondatrice
- Girolamo Di Vita, Socio fondatore

e dei soci:

- Francesco Malerba, socio
- Federico Malerba, socio
- Filippo Malerba, socio
- Andrea Elia Zanini, socio
- Barbara Aletti, socia

Il Presidente dott. Alessandro Malerba constata la regolarità della convocazione e la presenza di tutti gli associati in proprio o per delega, preso atto della regolare costituzione assembleare, dichiara aperta la seduta con il seguente **Ordine del giorno**:

1. Adeguamento dello statuto alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e iscrizione al RUNTS; in relazione alle richieste di modifiche pervenuta con pec del 12/12/25 dal RUNTS.
2. Varie ed eventuali.

Il Presidente illustra la necessità di modificare lo statuto depositato al RUNTS in data 13/11/2025, a seguito della richiesta di integrazione dell'istanza di iscrizione al RUNTS, pervenuta via pec in data 12/12/2025, acquisita agli atti della presente riunione.

In tal senso il Presidente espone le richieste di modifica dell'art.4 (patrimonio ed entrate), dell'art. 5 (associati) e dell'art. 7 (assemblea dei soci) necessarie per consentire l'iscrizione dell'associazione come Ente del Terzo Settore ed illustra ai presenti il nuovo testo di statuto sociale emendato per renderlo conforme ai dettami del codice del terzo settore (D.Lgs. 117/2017).



L'Assemblea, dopo ampia discussione, all'unanimità dei presenti

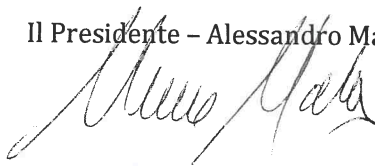
Delibera di:

- approvare il nuovo statuto conforme al D.Lgs. 117/2017, che tiene conto delle richieste pervenute dal RUNTS che entra immediatamente in vigore;
- autorizzare il Presidente a depositare il nuovo statuto e tutta la documentazione necessaria per l'iscrizione al RUNTS, per come richiesto nella richiamata pec del 12/12/25 agli atti del presente verbale.

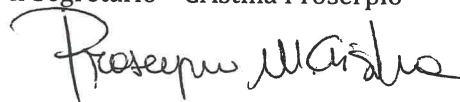
Null'altro essendovi da deliberare, e nessuno avendo chiesto la parola la seduta è tolta alle ore 18:30.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente – Alessandro Malerba



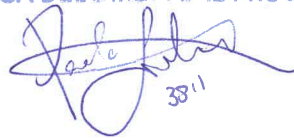
Il Segretario – Cristina Proserpio



AGENZIA DELLE ENTRATE
DP I MILANO - UT Milano 1

Registrato in data 30/12/25 Serie 3 N 3811
Con € 264,00 di cui € 64 imposte di bollo

Per DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE



3811



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "FONDO MALERBA PER LA FOTOGRAFIA – ETS"

NUOVO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "FONDO MALERBA PER LA FOTOGRAFIA – ETS"

(Testo aggiornato in conformità alla richiesta di integrazione RUNTS prot. n. 98891 del 13/11/2025; fascicolo 8.5\2025\596)

Art. 1 – Denominazione e sede

È costituita l'associazione denominata "Fondo Malerba per la Fotografia – Ente del Terzo Settore" (in breve "FMF- ETS"), con sede legale in Milano, via Monte Rosa 21. L'associazione potrà istituire sedi operative, sezioni o delegazioni in Italia o all'estero, con delibera del Consiglio direttivo.

Art. 2 – Natura giuridica

L'associazione è ente del Terzo Settore senza scopo di lucro, ai sensi del D.Lgs. 117/2017. L'attività è svolta in conformità ai principi di democraticità, trasparenza e solidarietà sociale.

Art. 3 – Finalità e attività di interesse generale

3.1 L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettere d), i), k) del Codice del Terzo Settore, e in particolare:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse mostre, convegni, workshop, corsi e seminari di fotografia e arti visive;
- educazione, istruzione e formazione professionale, anche attraverso progetti didattici, laboratori, pubblicazioni e attività divulgative;
- tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale e artistico, materiale e immateriale, con particolare riferimento alla fotografia e alla cultura visiva contemporanea;
- cooperazione con istituzioni pubbliche e private, fondazioni, enti culturali e collezioni, anche internazionali, per la diffusione della cultura fotografica. Le attività diverse da quelle di interesse generale potranno essere svolte solo se secondarie e strumentali ai sensi dell'art. 6 CTS.

3.2 Le attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale potranno essere ad esempio:

- le attività editoriali di pubblicazione e vendita di testi e riviste;

- l'organizzare di mostre e premi dedicati ad artisti ed alla fotografia prevedendo i relativi cataloghi o l'eventuale biglietto di ingresso;
- l'organizzazione di corsi divulgativi anche a pagamento;
- l'organizzazione di residenze d'autore in collaborazione con altri enti pubblici e privati;
- la somministrazione occasionale di alimenti e bevande nell'ambito delle manifestazioni culturali organizzate di cui il Fondo fa parte;
- la raccolta occasionale di fondi a supporto delle attività di interesse generale.

Art. 4 - Patrimonio ed entrate

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative e contributi dei soci;
- contributi di enti pubblici e privati, fondazioni e sponsorizzazioni;
- donazioni, lasciti e ogni altra entrata compatibile con le finalità ETS;
- proventi da attività diverse, nei limiti dell'art. 6 CTS.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione. Gli eventuali utili sono destinati esclusivamente al perseguimento delle finalità statutarie.

Il patrimonio dell'ente, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 - Associati

Possono aderire all'associazione persone fisiche o enti che ne condividano gli scopi. I soci si distinguono in: fondatori, ordinari, sostenitori e onorari. L'ammissione è deliberata dal Consiglio direttivo **secondo le modalità di cui al successivo art. 5-bis**. Tutti i soci hanno uguali diritti di voto in assemblea.

5.1 Sono Soci Fondatori dell'Associazione i soci firmatari dell'atto costitutivo, i quali conservano tale qualifica per tutta la durata dell'Associazione, salva la facoltà di recesso unilaterale di ciascuno di essi.

5.2 Sono Soci di diritto dell'Associazione gli artisti ed i privati collezionisti che attraverso donazioni di opere fotografiche aiutano la crescita e la divulgazione dell'attività associativa.

Via Monte Rosa 21, 20149 Milano codice fiscale 97673340150, www.fondomalerba.org



Parimenti sono Soci di diritto tutti i membri del Comitato Scientifico dell'Associazione, qualora nominato dal Consiglio direttivo.

5.3 Sono Soci Sostenitori dell'Associazione tutti coloro che, all'atto dell'adesione, erogano un contributo pari o superiore a tremila euro, oppure assumono l'impegno a versare per almeno cinque anni consecutivi un contributo annuo pari o superiore a mille euro. La qualità di Socio sostenitore viene mantenuta per la durata minima di cinque anni e può essere mantenuta per periodi quinquennali ulteriori mediante il rinnovo del contributo di cui sopra.

5.4 Sono Soci Ordinari tutti coloro cittadini italiani e stranieri che abbiano aderito all'Associazione, versando la quota associativa annuale pari a centoventi euro. La qualifica di socio ordinario viene conservata a tempo indeterminato, in dipendenza del rinnovo della quota associativa, salva la facoltà di recesso unilaterale da parte del socio stesso; tuttavia, il Consiglio direttivo può insindacabilmente deliberare l'esclusione del Socio Ordinario che da più di un anno non abbia partecipato in alcun modo alla vita e all'attività dell'Associazione.

5.5 Sono Soci Onorari le persone alle quali l'Associazione deciderà di conferire tale qualifica e che la accetteranno. La qualifica può essere conferita, su delibera del Consiglio direttivo, a studiosi di chiara fama, persone illustri del mondo della fotografia d'arte. La qualifica di socio onorario viene attribuita per un periodo di cinque anni, salva la facoltà di recesso unilaterale da parte del socio stesso.

Art. 5-bis - Procedura di ammissione, recesso ed esclusione degli associati

L'ammissione di nuovi associati è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato, contenente oltre agli estremi anagrafici completi ed i recapiti sia mail che telefonici, la dichiarazione di condividere le finalità dell'associazione e l'impegno ad osservarne lo statuto e i regolamenti. La Domanda di ammissione sarà corredata dal documento di identità dell'interessato e dal codice fiscale.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla Domanda di ammissione entro sessanta giorni dalla sua presentazione. La deliberazione di ammissione è comunicata per iscritto all'interessato, agli indirizzi dallo stesso forniti in sede di Domanda di ammissione, e l'iscrizione è annotata nel libro degli associati. L'eventuale deliberazione di rigetto della domanda deve essere motivata e comunicata all'interessato entro il medesimo termine di sessanta giorni. Chi ha proposto la Domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, la quale delibera sulla Domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione.

La qualità di associato è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso. Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo.



L'esclusione di un associato può essere deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, per gravi motivi, tra cui la morosità nel versamento della quota associativa o comportamenti contrari agli scopi dell'associazione. L'esclusione deve essere comunicata all'associato, che può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno della notifica della deliberazione.

Art. 6 - Organi sociali

Sono organi dell'associazione: 1) l'Assemblea dei soci; 2) il Consiglio direttivo; 3) il Presidente; 4) il Revisore dei conti (se nominato o se obbligatorio ai sensi del CTS). Le cariche sono gratuite salvo il rimborso delle spese documentate.

Art. 7 - Assemblea dei soci

7.1 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione. Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi. Ogni associato ha diritto a un voto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. La convocazione avviene mediante avviso scritto (anche via PEC o email), contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

7.2 Assemblea Ordinaria

L'Assemblea ordinaria: a) approva il bilancio di esercizio; b) elegge e revoca i componenti degli organi sociali; c) approva le linee programmatiche generali dell'attività dell'associazione; d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati e delibera a maggioranza dei voti dei presenti. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti e delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

7.3 Assemblea Straordinaria

L'Assemblea straordinaria: a) delibera sulle modificazioni dello statuto; b) delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; c) delibera sulla devoluzione del patrimonio.



Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, è costituita con la presenza di almeno la metà degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In ogni caso per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 8 - Consiglio direttivo

È composto da 3 a 7 membri, eletti dall'Assemblea per tre anni. Gestisce l'associazione, approva i programmi annuali e delibera su ammissione/esclusione soci. Può delegare poteri al Presidente o a un tesoriere. 8.1 Il Consiglio direttivo:

- elegge tra i propri membri il Presidente dell'Associazione;
- nomina un Comitato scientifico, se ritenuto opportuno, per la programmazione delle attività artistiche/divulgative dell'associazione; il Comitato scientifico riferirà delle proprie iniziative con cadenza mensile al Consiglio direttivo;
- coopta come propri membri altri Soci, in funzione della loro eventuale particolare disponibilità alla collaborazione volontaria all'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio annuale dell'Associazione;
- discute e decide degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- discute e decide la promozione di azioni giudiziarie; 8.2 Il Consiglio direttivo adotta le proprie delibere con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti, quale che ne sia il numero. Esso può di volta in volta - se lo ritiene opportuno - far svolgere le funzioni di segretario anche a persona diversa dai propri membri, facendola assistere alle riunioni.

Art. 9 - Presidente

Rappresenta legalmente l'associazione e ne dirige le attività. Resta in carica tre anni e, comunque fino a revoca o dimissioni ed è rieleggibile.

Art. 10 - Bilancio e rendicontazione

L'associazione redige annualmente un bilancio di esercizio o un rendiconto gestionale, ai sensi degli articoli 13 e 14 CTS, da approvare entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 11 - Volontari

L'associazione può avvalersi di volontari, anche non soci, nel rispetto degli artt. 17-18 CTS. I volontari sono assicurati e iscritti in apposito registro.

Art. 12 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Via Monte Rosa 21, 20149 Milano codice fiscale 97673340150, www.fondomalerba.org



In caso di scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere dell'Ufficio RUNTS, ad altri ETS con finalità analoghe o ai fini di utilità sociale di cui all'art. 9 CTS.

Art. 13 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del D.Lgs. 117/2017 e del Codice Civile.

Alessandro Gales 10/12/2025



IL SOTTOSCRITTO MALERBA ALESSANDRO , AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 2-QUINQUIES L. 340/2000 DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SOCIETÀ